

REGOLAMENTO (CE) N. 62/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 1997****che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, del 10 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che l'articolo 55, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo⁽³⁾, come modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁴⁾, ha limitato la concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti del settore vitivinicolo al volume e alle spese convenuti in tale accordo;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1685/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare l'esaurimento anzitempo dei quantitativi del livello d'impegno annuo previsto nel quadro dell'accordo;

considerando che, in base alle informazioni di cui la Commissione dispone, in data 15 gennaio 1997 sulle domande di titoli d'esportazione, vi è il serio rischio che il quantitativo previsto nell'accordo si esaurisca assai rapidamente; che occorre evitare domande massicce che potrebbero sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori, sia mettere in pericolo il proseguimento delle esportazioni per il resto dell'anno; che è quindi necessario respingere le domande per le quali non sono stati ancora rilasciati i titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, presentate a partire dall'8 gennaio 1997 fino al 16 gennaio 1997 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.